

## Allegato 1

### TITOLO I

#### **CRITERI GENERALI PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA ALLE PRODUZIONI AGRICOLE, ZOOTECHNICHE, E ALLE OPERE APPRONTATE SUI TERRENI COLTIVATI E A PASCOLO**

##### **Articolo 1 (Oggetto del risarcimento)**

1. Costituiscono oggetto del risarcimento, secondo le disposizioni del *regolamento regionale 4 aprile 2016, n.2 (Regolamento per il funzionamento del Fondo per la prevenzione e il risarcimento danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica* di attuazione dell'articolo 43 legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (*Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio*) i danni non altrimenti risarcibili:

- a) alle produzioni agricole;
- b) alle produzioni zootecniche;
- c) alle opere approntate ed alle attrezzature aziendali presenti sui terreni coltivati o utilizzati a pascolo, purché pertinenti al fondo e necessarie per lo sfruttamento dello stesso.

##### **Articolo 2 (Soggetti beneficiari)**

1. Possono inoltrare istanza di risarcimento gli imprenditori agricoli singoli od associati, i conduttori di fondi ed i proprietari e i titolari di allevamenti zootecnici, che abbiano subito danni arrecati dalla fauna selvatica o causati dall'esercizio dell'attività venatoria e cinofila, come specificati all'articolo 1 e che autocertifichino di non aver ottenuto altre forme di risarcimento per il medesimo danno.

2. Le richieste di risarcimento presentate relativamente a terreni per i quali siano state adottate idonee misure di prevenzione, messe in opera secondo le caratteristiche tecniche definite all'interno dei documenti della programmazione regionale (Bando Misura 4.4 del PSR 2014-2022 e succ.), comprensive degli interventi di manutenzione necessari ad assicurarne l'efficienza, trovano priorità nell'erogazione delle risorse presenti sul Fondo di cui all'articolo 43 legge regionale 29/1994. Al fine di comprovare l'effettiva idoneità delle misure di prevenzione adottate, in vista del riconoscimento del titolo di priorità, dovranno essere allegate alla richiesta di risarcimento foto georeferenziate, che attestino lo stato delle opere in essere al momento del danno.

##### **Articolo 3 (Modulistica e Tempistica presentazione istanza)**

1. L'istanza di risarcimento del danno deve essere presentata su apposito modulo entro cinque giorni dalla data dell'evento, pena il non accoglimento della stessa, corredata da fotocopia di un documento d'identità del denunciante in corso di validità, secondo il facsimile predisposto e disponibile sul sito di Regione Liguria <https://www.regione.liguria.it/home-page-agricoltura/come-fare-per/fauna-selvatica/risarcimento-danni-agricoltura.html>

2. L'istanza di risarcimento, compilata in modo leggibile in ogni sua parte e debitamente sottoscritta in autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*), pena la sua irricevibilità, deve essere recapitata alla Regione, anche tramite le Associazioni

di categoria agricole e/o i Comuni, o attraverso altri soggetti eventualmente delegati a svolgere le attività di cui alla lettera e) comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 29/94.

#### **Articolo 4 (Modalità di liquidazione)**

1. Il valore dei danni viene determinato sulla base delle risultanze agli atti, applicando i prezzi definiti secondo le modalità di cui alle tabelle 1 e 2.
2. Il *Comitato* (ai sensi lettera c) comma 1 dell'articolo 5 del r.r. n. 2/2006) potrà ammettere a risarcimento particolari produzioni agricole e zootecniche, anche se non risultano espressamente indicate nella Tab. 1 e 2, tenuto conto delle valutazioni specifiche dei tecnici che effettuano i sopralluoghi.
3. La liquidazione dei danni avverrà secondo le seguenti modalità, fatto salvo il caso di cui all'art. 7 comma 6:
  - a) Liquidazione fino al 100% del valore accertato per gli imprenditori agricoli professionali (I.A.P.) e coltivatore diretto (Camera di Commercio, P.IVA, iscrizione all'INPS).
  - b) Liquidazione fino al 80% del valore accertato per gli imprenditori agricoli (I.A.) (Camera di Commercio, P.IVA).
  - c) Liquidazione fino al 40% del valore accertato, quale percentuale ordinaria di liquidazione per i conduttori non Imprenditori agricoli;
4. L'entità delle somme erogabili a titolo di risarcimento sarà parametrata all'effettiva disponibilità di risorse nel Fondo; la percentuale di risarcimento potrà pertanto variare in ragione del rapporto tra entità delle risorse disponibili e valore complessivo dei danni accertati, per ciascuna tipologia di beneficiari.
5. Gli indennizzi saranno definiti a consuntivo dell'anno di presentazione della domanda.
6. Non saranno in ogni caso liquidabili somme di importo inferiore a € 50.

#### **Articolo 5 (Limiti)**

1. L'importo complessivamente risarcibile nell'anno solare per singolo richiedente non può eccedere € 8.000 per gli Imprenditori agricoli e coltivatori diretti e € 3.000 per gli altri soggetti. La disposizione non si applica per i danni da predazione provocati da specie particolarmente protette.
2. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013, della Commissione del 18 dicembre 2013, modificato con regolamento UE 2019/316, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato del funzionamento dell'Unione europea agli aiuti in *de minimis* nel settore agricolo, e dell'art. 2 del D.M. (MIPAAF) n. 156 del 2020, l'importo complessivo degli aiuti in *de minimis* concessi ad un'impresa unica attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli non deve superare la somma di € 25.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari;

## TITOLO II

### RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA ALLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

#### Articolo 6 (Tempistica presentazione della comunicazione)

1. Nel caso di predazione di capi di bestiame, per i quali è necessario l'accertamento tempestivo dell'evento, gli interessati, fermo restando il successivo invio della istanza formale di risarcimento di cui all'art. 3, devono dare **immediata** comunicazione telefonica dell'avvenuta predazione all'A.S.L. – Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria competente per il territorio, o al personale di vigilanza preposto tramite e-mail all'indirizzo: [vigilanza.faunistica@regione.liguria.it](mailto:vigilanza.faunistica@regione.liguria.it), che certifichi la riconducibilità del danno all'azione del lupo o di altro predatore selvatico.
2. Il denunciante ha la facoltà di presentare documentazione (foto georeferenziate) che attesti lo stato della carcassa al momento del ritrovamento, nonché la tipologia di consumo e le ferite provocate dal predatore.
3. L'accertatore comunicherà al Settore regionale competente in materia di fauna selvatica ed all'interessato l'esito del sopralluogo.
4. Non sono risarcibili, con il fondo di cui all'articolo 1, i danni causati al patrimonio zootecnico da animali appartenenti alla sottospecie domestica *Canis lupus familiaris* che conducano vita randagia o inselvaticata e di cui non sia possibile rinvenire il proprietario.

#### Articolo 7 (Accertamenti tecnici)

1. L'istanza viene immediatamente archiviata, qualora l'interessato rifiuti od ostacoli il sopralluogo da parte dell'incaricato.
2. Non sono comunque ammessi al risarcimento, i danni arrecati al patrimonio zootecnico a seguito di predazione da parte di fauna selvatica nei seguenti casi:
  - a) presenza di resti insufficienti dell'animale predato per poter procedere alla regolare certificazione del veterinario ed alla redazione del successivo verbale di accertamento danni;
  - b) danni ai capi di bestiame che, al momento dell'attacco del predatore, non risultassero registrati presso l'anagrafe nazionale del bestiame (Banca Dati Nazionale), a meno che non si tratti di esemplari giovani come previsto dalle norme dell'Anagrafe Zootecnica.
  - c) danni subiti da aziende non in regola con le norme in materia di Sanità Animale per l'anno di riferimento.
3. Il denunciante all'atto del sopralluogo ha la facoltà di farsi rappresentare (a proprie spese) da un tecnico di fiducia.
4. Al termine dell'accertamento il denunciante, o colui che, sulla base di formale delega si trovi a rappresentarlo, dovrà sottoscrivere per presa visione, il verbale redatto dal tecnico incaricato. Copia del verbale verrà consegnata al denunciante o al delegato.
5. Il denunciante ha facoltà di inoltrare alla Regione Liguria, entro 60 gg. dalla data di rilascio del verbale, eventuali osservazioni in forma scritta, che saranno valutate dal *Comitato* di cui all'articolo 3 del *r.r. n. 2/2016*.

6. Nel caso di predazione da parte di specie particolarmente protette viene concesso un indennizzo pari al 100% del valore massimo del capo predato riferito allo stato reale sulla base del Bollettino ISMEA vigente all'epoca del danno. Per determinare il valore di esemplari appartenenti a razze eventualmente non comprese nel bollettino ISMEA viene realizzata una indagine di mercato tra le aziende più rappresentative a livello nazionale.

7. Per la determinazione dell'importo da liquidare per le produzioni zootecniche si tiene conto delle indicazioni contenute nella Tabella 1.

**TABELLA 1**

**PRODUZIONI ZOOTECHNICHE**

<b>DETERMINAZIONE IMPORTO DA LIQUIDARE</b>	
<b>CAPI FERITI</b>	Rimborso spese veterinarie supportate dalle relative pezze giustificative (fatture o ricevute fiscali).
<b>CAPI DISPERSI</b>	Indennizzo pari al 10% del capo predato da danno diretto quantificato. Da riconoscere a seguito di evento predatorio accertato e verbalizzato purché i capi siano identificati nel verbale di accertamento (marca auricolare/microchip) e dietro presentazione di istanza di cancellazione dalla Banca Dati Nazionale.
<b>CAPI PREDATI</b>	
<b>OVI-CAPRINI</b>	Prezzo di mercato dei capi predati e valore dei danni indotti (perdita agnello/capretto o lattazione pari al 15% del capo predato certificato da attestazione veterinaria) (dati ISMEA o altre pubblicazioni e/o fonti ufficiali)
<b>BOVINI-EQUINI</b>	Prezzo di mercato dei capi predati determinato annualmente (dati ISMEA o altre pubblicazioni e/o fonti ufficiali) e valore dei danni indotti (perdita vitello/redo o lattazione pari al 15% del capo predato certificato da attestazione veterinaria)
<b>ANIMALI DA CORTILE</b>	Prezzo di mercato dei capi predati determinato annualmente (dati ISMEA o altre pubblicazioni e/o fonti ufficiali)
<b>RICONOSCIMENTO DANNO INDIRETTO ALLA MANDRIA- GREGGE</b>	E' riconosciuto un indennizzo forfetario per il risarcimento dei danni indiretti alle perdite di produzione, fissato in: - 100 euro per mandrie/greggi fino a 100 UBA al pascolo; - 300 euro per mandrie/greggi superiori a 100 UBA al pascolo;  In caso di gestione della mandria/gregge in lotti o di un gruppo di animali isolati dal resto della mandria, viene preso in considerazione solo il lotto o il gruppo isolato attaccato.  Gli indennizzi, non sono cumulabili con altri risarcimenti, anche di natura assicurativa, cui l'interessato abbia diritto per l'annualità di riferimento.

### TITOLO III

## RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA ALLE PRODUZIONI AGRICOLE E ALLE OPERE APPRONTATE SUI TERRENI COLTIVATI E/O A PASCOLO

#### Articolo 8 (Accertamenti tecnici)

1. L'importo del risarcimento relativo alle produzioni e/o opere indicate nell'istanza, viene determinato sulla base delle vigenti tabelle di produttività e prezzi (*Prezzi medi della produzione in atto nell'annata in cui si verifica l'avversità atmosferica* di cui al decreto n. 343 del 27.02.2007).
2. L'Amministrazione regionale, tramite il proprio personale tecnico o altro personale qualificato appositamente incaricato, anche dai soggetti delegati ai sensi del comma 1 lettera e) dell'articolo 22 della l.r. 29/1994, può provvedere al sopralluogo, entro i 30 giorni successivi alla data di ricevimento della richiesta ovvero, nel caso di prodotti di imminente raccolta debitamente segnalati, entro i 10 giorni successivi. Qualora non sia possibile effettuare in tempo utile l'accertamento, il danneggiato potrà procedere al raccolto del prodotto, lasciando in evidenza le tracce del danno.
3. Il denunciante all'atto del sopralluogo ha la facoltà di farsi rappresentare (a proprie spese) da un tecnico di fiducia.
4. Al termine dell'accertamento il denunciante, o colui che, sulla base di formale delega si trovi a rappresentarlo, dovrà sottoscrivere per presa visione, il verbale redatto dal tecnico incaricato. Copia del verbale verrà consegnato al denunciante o al delegato.
5. Il denunciante ha facoltà di inoltrare alla Regione Liguria eventuali osservazioni in forma scritta che saranno valutate dal competente *Comitato* di cui all'articolo 3 del *r.r. n. 2/2016* entro 60gg.

#### Articolo 9 (Modalità di liquidazione)

1. Nel caso di danni alle opere e alle colture, la soglia minima del valore del danno accertato per usufruire del risarcimento è fissata in €. 150,00.
  7. I danni ripetuti e relativi allo stesso fondo, nell'arco temporale di 15 gg consecutivi, sono soggetti ad applicazione di una unica soglia.
  8. I danni accertati a opere approntate su terreni coltivati e a pascolo sono rifusi solo dopo la comunicazione scritta dell'avvenuto ripristino delle stesse. Il proprietario o il conduttore del fondo devono procedere al ripristino delle opere danneggiate e alla relativa comunicazione, entro 6 mesi dall'accertamento. Il mancato rispetto di tale termine, qualora non supportato da motivazioni adeguate, implica la revoca del finanziamento.
  9. La quantificazione dei danni ai muri a secco avverrà utilizzando i valori del Costo Standard del Piano di Sviluppo Rurale e, per le altre tipologie di opere di cui alla Tabella 2, del "Prezzario Regionale di riferimento per le opere di miglioramento fondiario e interventi in ambito forestale".
- Per la determinazione dell'importo da liquidare per le produzioni agricole, le opere ed i materiali si tiene conto delle indicazioni contenute nella Tabella 2.

## TABELLA 2

### PRODUZIONI AGRICOLE

DETERMINAZIONE IMPORTO DA LIQUIDARE	
<p>Per la determinazione dei prezzi verranno utilizzati i valori relativi ai “Prezzi medi della produzione in atto nell’annata in cui si verifica l’avversità atmosferica” di cui al decreto n. 343 del 27.02.2007.</p> <p>I suddetti valori vengono integrati dai valori riportati dal “Prezzario Regionale di riferimento per opere di miglioramento fondiario e interventi in ambito forestale” come di seguito specificato:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• operazioni di ripristino del cotico erbaceo (prati permanenti e pascoli) dai valori riportati dal “Prezzario Regionale di riferimento per opere di miglioramento fondiario e interventi in ambito forestale” come di seguito specificato:<ul style="list-style-type: none"><li>a) Terreni in piano e/o meccanizzabili: <i>Erpicatura (cod. 06.03.00)* e trasemina (cod. 06.06.00)*</i></li><li>b) Terreni difficili (pendenze sup. al 15%): <i>Erpicatura (06.04.00)* e trasemina (cod. 06.06.00)*</i></li></ul></li><li>• operazioni di spietramento, carico e trasporto a rifiuto del materiale:<ul style="list-style-type: none"><li>a) su terreno precedentemente arato e fortemente pietroso (05.03.01)</li><li>b) su pascolo non arato e mediamente pietroso (05.03.02)</li></ul></li><li>• operazioni di spianamento di terreno mediante ruspatura con trattrice:<ul style="list-style-type: none"><li>a) terreni in piano (05.06.01)</li><li>b) terreni in collina con pendenza superiore al 15% (05.06.02)</li></ul></li></ul>	
<p>Per le produzioni agricole particolari verrà fatto riferimento ai prezzi effettivi di mercato, qualora documentabili.</p>	

### OPERE

DETERMINAZIONE IMPORTO DA LIQUIDARE	
<b>MURATURA A SECCO:</b>	“Costo Standard del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2022 sottomisura M.04-04”
<b>CANALI per acque irrigue</b>	“Prezzario Regionale di riferimento per opere di miglioramento fondiario e interventi in ambito forestale” (cod 05.05.00) *
<b>TERRAZZAMENTO (a ciglioni)</b>	“Prezzario Regionale di riferimento per opere di miglioramento fondiario e interventi in ambito forestale” (cod. 05.08.00)*

(\*) Codici di riferimento del *Prezzario Regionale di riferimento per opere di miglioramento fondiario e interventi in ambito forestale* per il P.S.R. 2014-2022

**MATERIALE**

<b>DETERMINAZIONE IMPORTO DA LIQUIDARE</b>	
	Prezzi ricavati da consorzi locali, da fatturazione o da ricerche di mercato
<b>RETI RACCOLTA OLIVE</b>	
<b>BIO TELO</b>	
<b>NYLON NERO</b>	
<b>TELO PACCIAMATURA VERDE</b>	
<b>IMPIANTO IRRIGAZIONE</b>	

Ovvero eventuali materiali ed opere purché supportate da relativa documentazione